



III COMMISSIONE PERMANENTE

RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI

alla

PROPOSTA DI LEGGE N. 44

<<Norme sulla tutela della salute e sulla valutazione del danno sanitario nelle aree del Friuli Venezia Giulia ad elevato rischio ambientale>>

non approvata nella seduta del 7 febbraio 2018

PDL 44

<<Norme sulla tutela della salute e sulla valutazione del danno sanitario nelle aree del Friuli Venezia Giulia ad elevato rischio ambientale>>

Proponenti: Ussai, Bianchi
Emendamento modificativo

Articolo 1

A) All'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

1. Il comma 1 è così sostituito:

<<1. Nell'esercizio della potestà concorrente in materia di tutela della salute, nel rispetto dei principi fondamentali costituzionali e del riparto di competenze previsto dalla legge ed in base al principio di precauzione, la Regione si prefigge lo scopo di prevenire ed evitare un pericolo, immediato o differito, per la salute degli esseri viventi e per il territorio regionale, derivante dall'esposizione ad inquinanti ambientali prodotti dall'attività umana.>>.

2. Al comma 2 dopo le parole <<Valutazione del danno sanitario (VDS)>> sono aggiunte le seguenti: <<con le modalità di cui al decreto del Ministero della Salute 24 aprile 2013 (Disposizioni volte a stabilire i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) in attuazione dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231).>>.

Nota: L'emendamento non comporta riflessi finanziari sul bilancio regionale.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/02/2018

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 07/02/2018

ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 197 dd. 07/02/2018

EMENDAMENTO 1.1

PDL 44

<<Norme sulla tutela della salute e sulla valutazione del danno sanitario nelle aree del Friuli Venezia Giulia ad elevato rischio ambientale>>

Proponenti: Ussai, Bianchi
Emendamento soppressivo

Articolo 2

1. L'articolo 2 è soppresso.

Nota: L'emendamento non comporta riflessi finanziari sul bilancio regionale.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/02/2018

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 07/02/2018

ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 197 dd. 07/02/2018

EMENDAMENTO 2.1

PDL 44

<<Norme sulla tutela della salute e sulla valutazione del danno sanitario nelle aree del Friuli Venezia Giulia ad elevato rischio ambientale>>

Proponenti: Ussai, Bianchi, Dal Zovo, Frattolin, Sergio
Emendamento sostitutivo

Articolo 3

1. L'articolo 3 è così sostituito:

<<Art. 3
(Campo di applicazione)

1. La Regione identifica annualmente gli stabilimenti e le attività comunque soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) maggiormente impattanti per i quali va redatto il rapporto di VDS, da predisporre ogni biennio.>>.

Nota: L'emendamento non comporta riflessi finanziari sul bilancio regionale.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/02/2018

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 07/02/2018

ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 197 dd. 07/02/2018

EMENDAMENTO 3.1

PDL 44

<<Norme sulla tutela della salute e sulla valutazione del danno sanitario nelle aree del Friuli Venezia Giulia ad elevato rischio ambientale>>

Proponenti: Ussai, Bianchi, Dal Zovo, Frattolin, Sergio
Emendamento sostitutivo

Articolo 4

1. Il comma 1 sostituito dal seguente:

<<1. Il rapporto di VDS viene redatto dall'Osservatorio Ambiente e Salute, istituito presso l'ARPA con delibera 532/2014. Le modalità di funzionamento, finanziamento ed eventuale integrazione dei membri dell'Osservatorio sono individuate con deliberazione della Giunta regionale, adottata previo parere della competente Commissione consiliare.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/02/2018

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 07/02/2018

ESITO DELL'ESAME: DECADUTO

ALLEGATO AL VERBALE N. 197 dd. 07/02/2018

EMENDAMENTO 4.1

PDL 44

<<Norme sulla tutela della salute e sulla valutazione del danno sanitario nelle aree del Friuli Venezia Giulia ad elevato rischio ambientale>>

Proponenti: Ussai, Bianchi
Emendamento sostitutivo

Articolo 4

1. Il comma 1 sostituito dai seguenti:

<<1. È istituito presso l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia l'Osservatorio ambiente e salute, con i seguenti compiti:

- a) Compilazione di un sistema informativo geografico per l'integrazione di dati ambientali e sanitari;
- b) Redazione di studi di epidemiologia ambientale a livello regionale e valutazione dello stato di salute delle popolazioni residenti in aree soggette a maggiore pressione ambientale;
- c) Gestione, comunicazione e diffusione dei dati;
- d) Pubblicazione dei risultati delle attività svolte per la divulgazione scientifica;
- e) Redazione biennale del VDS.

1 bis. Il Direttore generale dell'ARPA FVG organizza l'attività dell'Osservatorio ambiente e salute: a tal fine mette a disposizione la sede, le attrezzature necessarie ed il personale professionalmente qualificato appartenente al Dipartimento tecnico-scientifico dell'ARPA.

1 ter. Il Servizio sanitario regionale garantisce l'accesso alle informazioni sanitarie e mette a disposizione il personale per la gestione congiunta dei dati del sistema informativo ambiente salute e le professionalità epidemiologiche e di supporto sanitario, tecnico ed amministrativo per l'effettuazione degli studi e delle valutazioni di rischio.

1 quater. L'Osservatorio ambiente e salute struttura la propria attività, anche stabilendo rapporti di collaborazione ed interscambio con le Università, con altri enti o soggetti operanti nel campo della ricerca ambientale, ai sensi dell'art. 18 della LR 6/1998.

1 quinquies. L'Osservatorio ambiente e salute si avvale di un Comitato tecnico-scientifico, con funzioni di orientamento metodologico delle attività programmate dall'Osservatorio medesimo, e di validazione dei risultati degli studi epidemiologici, al cui interno sono presenti:

- a) un rappresentante della Direzione ambiente ed energia, indicato dal Direttore centrale ambiente ed energia;
- b) un rappresentante della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia indicato dal Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia;

EMENDAMENTO 4.2

PDL 44

<<Norme sulla tutela della salute e sulla valutazione del danno sanitario nelle aree del Friuli Venezia Giulia ad elevato rischio ambientale>>

c) due esperti epidemiologi indicati dal Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia;

d) il Direttore tecnico scientifico dell'ARPA o suo delegato, con funzioni di presidente.

1 sexies. Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico non competono indennità di presenza e rimborso spese.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/02/2018

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 07/02/2018

ESITO DELL'ESAME: DECADUTO

ALLEGATO AL VERBALE N. 197 dd. 07/02/2018

EMENDAMENTO 4.2

PDL 44

<<Norme sulla tutela della salute e sulla valutazione del danno sanitario nelle aree del Friuli Venezia Giulia ad elevato rischio ambientale>>

Proponenti: Ussai, Bianchi
Emendamento sostitutivo

Articolo 4

1. Il comma 2 è così sostituito:

<<2. L'Osservatorio ambiente e salute struttura la propria attività, anche stabilendo rapporti di collaborazione ed interscambio con le Università, con altri enti o soggetti operanti nel campo della ricerca ambientale, ai sensi dell'art. 18 della LR 6/1998.>>.

Nota: L'emendamento non comporta riflessi finanziari sul bilancio regionale e ricalca il testo della delibera di Giunta regionale 21 marzo 2014, n. 532.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/02/2018

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 07/02/2018

ESITO DELL'ESAME: DECADUTO

ALLEGATO AL VERBALE N. 197 dd. 07/02/2018

EMENDAMENTO 4.3

PDL 44

<<Norme sulla tutela della salute e sulla valutazione del danno sanitario nelle aree del Friuli Venezia Giulia ad elevato rischio ambientale>>

Proponenti: Ussai, Bianchi
Emendamento soppressivo

Articolo 4

1. Il comma 3 è soppresso.

Nota: L'emendamento non comporta riflessi finanziari sul bilancio regionale.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/02/2018

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 07/02/2018

ESITO DELL'ESAME: DECADUTO

ALLEGATO AL VERBALE N. 197 dd. 07/02/2018

EMENDAMENTO 4.4

PDL 44

<<Norme sulla tutela della salute e sulla valutazione del danno sanitario nelle aree del Friuli Venezia Giulia ad elevato rischio ambientale>>

Proponenti: Ussai, Bianchi
Emendamento sostitutivo

Articolo 5

A) L'articolo 5 è così sostituito:

<<Art. 5
(Pubblicità e partecipazione)

1. Entro dieci giorni dal ricevimento del rapporto di VDS, la Regione provvede a pubblicare lo stesso alla pagina internet alla quale è reperibile la relativa Autorizzazione integrata ambientale.
2. Ai fini della massima partecipazione e diffusione delle informazioni contenute nel rapporto di VDS, la Regione organizza incontri aperti al pubblico con i quali sia assicurato il confronto con la cittadinanza.>>.

Nota: L'emendamento non comporta riflessi finanziari sul bilancio regionale.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/02/2018
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 07/02/2018
ESITO DELL'ESAME: DECADUTO
ALLEGATO AL VERBALE N. 197 dd. 07/02/2018

EMENDAMENTO 5.1

PDL 44

<<Norme sulla tutela della salute e sulla valutazione del danno sanitario nelle aree del Friuli Venezia Giulia ad elevato rischio ambientale>>

Proponenti: Ussai, Bianchi, Dal Zovo, Frattolin, Sergio
Emendamento sostitutivo

Articolo 6

1. L'articolo 6 è così sostituito:

<<Art. 6
(Interventi per il monitoraggio e la riduzione delle emissioni)

1. Ove il rapporto di VDS evidenzi effetti sanitari indesiderati connessi all'esercizio degli impianti, gli stabilimenti di cui all'articolo 3 riducono i valori di emissione degli inquinanti per i quali il rapporto abbia evidenziato criticità. Tale riduzione è determinata in proporzione al danno accertato rispetto al valore medio calcolato sui dati, ove disponibili, dei precedenti cinque anni.

2. Con decreto della Direzione centrale competente in materia di ambiente vengono individuate le modalità per l'adozione di eventuali ulteriori sistemi di campionamento delle emissioni di tutti gli inquinanti per i quali il rapporto di VDS ha evidenziato criticità.>>.

Nota: L'emendamento non comporta riflessi finanziari sul bilancio regionale.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/02/2018

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 07/02/2018

ESITO DELL'ESAME: DECADUTO

ALLEGATO AL VERBALE N. 197 dd. 07/02/2018

EMENDAMENTO 6.1

PDL 44

<<Norme sulla tutela della salute e sulla valutazione del danno sanitario nelle aree del Friuli Venezia Giulia ad elevato rischio ambientale>>

Proponenti: Ussai, Bianchi, Dal Zovo, Frattolin, Sergio

Emendamento soppressivo

Articolo 7

1. L'articolo 7 è soppresso.

Nota: L'emendamento non comporta riflessi finanziari sul bilancio regionale.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/02/2018

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 07/02/2018

ESITO DELL'ESAME: DECADUTO

ALLEGATO AL VERBALE N. 197 dd. 07/02/2018

EMENDAMENTO 7.1

PDL 44

<<Norme sulla tutela della salute e sulla valutazione del danno sanitario nelle aree del Friuli Venezia Giulia ad elevato rischio ambientale>>

Proponenti: Ussai, Bianchi, Dal Zovo, Frattolin, Sergio
Emendamento sostitutivo

Articolo 8

1. L'articolo 8 è così sostituito:

<<Art. 8
(Piano di riduzione)

1. Il rapporto di VDS è inviato alla direzione competente in materia di ambiente che lo invia alle imprese interessate. In caso di rapporto di VDS che abbia riscontrato criticità sotto il profilo sanitario, le imprese interessate formulano eventuali osservazioni alla direzione da far pervenire entro e non oltre trenta giorni dalla data del ricevimento. Scaduto detto termine e tenendo conto delle osservazioni ricevute, la direzione sottopone alla Giunta regionale il rapporto di VDS ai fini della presa d'atto e della pubblicazione.

2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 6, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del rapporto di VDS sul sito della Regione, gli stabilimenti obbligati alla riduzione dei valori di emissione presentano alla Regione un piano di interventi da attuarsi entro i successivi dodici mesi. Tale piano deve essere approvato entro trenta giorni dalla direzione competente in materia di ambiente, sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 4.

3. In caso di mancata presentazione del piano di riduzione di cui al comma precedente, la Regione diffida il soggetto obbligato ad adempiere entro trenta giorni; in caso di inottemperanza, dispone la sospensione dell'esercizio dello stabilimento.

4. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi di riduzione prescritti, ARPA informa immediatamente la Regione, che diffida il gestore dello stabilimento ad eseguire, entro trenta giorni, gli interventi previsti. Ove il gestore non adempia alla diffida entro i termini assegnati, la Regione dispone la sospensione dell'esercizio dell'impianto.

5. Gli oneri connessi all'esecuzione del piano di riduzione di cui al comma 2 del presente articolo sono a carico dei soggetti titolari delle sorgenti delle emissioni interessate.>>.

Nota: L'emendamento non comporta riflessi finanziari sul bilancio regionale.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/02/2018

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 07/02/2018

ESITO DELL'ESAME: DECADUTO

ALLEGATO AL VERBALE N. 197 dd. 07/02/2018

EMENDAMENTO 8.1

PDL 44

<<Norme sulla tutela della salute e sulla valutazione del danno sanitario nelle aree del Friuli Venezia Giulia ad elevato rischio ambientale>>

Proponenti: Ussai, Bianchi, Dal Zovo, Frattolin, Sergio
Emendamento sostitutivo

Articolo 9

1. L'articolo 9 è così sostituito:

<<Art. 9
(Rapporto di VDS e AIA)

1. Il rapporto di VDS di cui all'articolo 1 e il Piano di riduzione di cui all'articolo 8, comma 2, nonché le determinazioni assunte ai sensi dell'articolo 8, commi 3 e 4 costituiscono elementi essenziali per le determinazioni dell'autorità competente nella procedura di rinnovo o riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA).

2. Nell'ambito delle procedure di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) di competenza statale, la Regione trasmette all'autorità competente il rapporto di VDS nei casi in cui sia stato redatto ai sensi dell'articolo 3.>>.

Nota: L'emendamento non comporta riflessi finanziari sul bilancio regionale.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/02/2018

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 07/02/2018

ESITO DELL'ESAME: DECADUTO

ALLEGATO AL VERBALE N. 197 dd. 07/02/2018

EMENDAMENTO 9.1

PDL 44

<<Norme sulla tutela della salute e sulla valutazione del danno sanitario nelle aree del Friuli Venezia Giulia ad elevato rischio ambientale>>

Proponenti: Dal Zovo (e altri componenti del comitato LCV)
Emendamento sostitutivo

Articolo 10

1. L'articolo 10 è così sostituito:

<<Art. 10
(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e ne verifica i risultati. A tal fine la Giunta regionale presenta, con cadenza triennale, una relazione informativa che documenta in particolare i seguenti aspetti:

a) per quali aree ed in relazione a quali tipologie di stabilimento sono stati redatti i rapporti di valutazione del danno sanitario e quali ne sono stati gli esiti;

b) quali difficoltà hanno incontrato i soggetti valutatori nella redazione dei rapporti;

c) in che modo i rapporti hanno contribuito a ridurre e prevenire gli eventuali esiti sanitari indesiderati e quale impatto hanno sortito sugli stabilimenti interessati in termini di aggravio degli oneri e delle procedure.

2. La relazione prevista al comma 1 è resa pubblica, insieme ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, in particolare mediante pubblicazione sul sito web del Consiglio regionale.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/02/2018

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 07/02/2018

ESITO DELL'ESAME: DECADUTO

ALLEGATO AL VERBALE N. 197 dd. 07/02/2018

EMENDAMENTO 10.1

PDL 44

<<Norme sulla tutela della salute e sulla valutazione del danno sanitario nelle aree del Friuli Venezia Giulia ad elevato rischio ambientale>>

Proponenti: Ussai, Bianchi, Dal Zovo, Frattolin, Sergio
Emendamento sostitutivo

Articolo 11

1. L'articolo 11 è così sostituito:

<<Art. 11
(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 4 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. XXX (xxxxxxxxx) - Programma n. X (xxxxxxx) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. XXX (xxxxxxxxx) - Programma n. X (xxxxxxx) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/02/2018
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 07/02/2018
ESITO DELL'ESAME: DECADUTO
ALLEGATO AL VERBALE N. 197 dd. 07/02/2018

EMENDAMENTO 11.1